

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

678° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 23 APRILE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

6 ^a - Finanze e tesoro	Pag.	3
11 ^a - Lavoro	»	5

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag.	10
---	------	----

Giunte

Affari Comunità europee	Pag.	12
-------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	16
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	24
--------------------	------	----

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

346^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BRINA***Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE DELIBERANTE**

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche (2267-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore FAVILLA riferisce sul provvedimento in sostituzione del relatore De Cinque, soffermandosi sulle principali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato. In particolare, l'articolo 1 è stato riformulato, eliminando la delega conferita al Governo e riproducendo, sostanzialmente, le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del testo del comma 1 dell'articolo 1 approvato dal Senato; inoltre, è stato introdotto un ulteriore comma in cui vengono richiamate le disposizioni della recente legge n. 218 del 1990 ed i conseguenti decreti legislativi n. 356 e 357 del 1990, in tema di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. L'oratore illustra poi le modifiche introdotte all'articolo 3, in cui è stato riformulato il primo comma ed è stato aggiunto un ulteriore comma che prevede, in aggiunta all'approvazione degli statuti da parte del Ministro del tesoro (comma 2), quella della Banca d'Italia per gli Enti costituiti in forma di società per azioni. All'articolo 6 è stato poi modificato il comma 1, eliminando la possibilità per i creditori iscritti di opporsi al rimborso anticipato; a tale riguardo egli esprime alcune perplessità in ordine all'equità della norma introdotta. Altre modifiche riguardano l'articolo 11, comma 2, in cui è stato introdotto un apposito adeguamento alle norme del citato decreto legislativo n. 356 del 1990; inoltre, è stato soppresso il comma 3, il quale disponeva la non applicabilità agli enti di credito fondiario degli articoli del codice

civile che disciplinano l'emissione di obbligazioni nelle società per azioni.

Dopo aver sottolineato che la Camera dei deputati ha sostituito integralmente l'articolo 12, prevedendo che il Ministro del tesoro può stabilire i limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli da parte degli enti, il relatore fa presente che all'articolo 14 è stata invece soppressa la possibilità di stanziare le obbligazioni in anticipazione presso la Banca d'Italia. Avendo poi sottolineato che all'articolo 16, comma 3, si introduce l'obbligo - per la verità poco comprensibile nelle sue finalità - di pubblicizzare la misura degli interessi di mora nei locali dell'ente erogatore aperti al pubblico, l'oratore esprime perplessità anche sulla modifica introdotta all'articolo 17, comma 1, che potrebbe creare situazioni di morosità endemica con squilibrio di tutto il sistema creditizio. Inoltre, il relatore dichiara di non comprendere la *ratio* delle modifiche introdotte all'articolo 19 (in cui, al comma 6, la facoltà originariamente prevista per gli Enti è stata trasformata in obbligo) ed all'articolo 21 (in cui al comma 1 è previsto l'obbligo di notifica al debitore della cessione del credito da parte dell'ente). Egli dichiara invece di condividere le disposizioni di cui all'articolo 26, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, che consente l'estensione dell'attività da parte degli enti creditizi ad altre forme di credito a medio e lungo termine; tuttavia, ciò dovrà avvenire con le dovute autorizzazioni, per le quali però non sembra applicabile l'istituto del silenzio-assenso previsto nel comma 2 del medesimo articolo 26. Quanto invece alle disposizioni di natura fiscale, previste nel capo IX del testo del Senato, il relatore ricorda che esse sono state soppresse, richiamandosi a tal fine la disciplina già disposta in materia dalla legge n. 218 del 1990 e dai conseguenti decreti legislativi n. 356 e 357 del 1990.

In conclusione, egli propone di approvare il provvedimento, ripristinando tuttavia le norme a suo tempo approvate dal Senato e, segnatamente, il comma 1 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 17, l'ultimo comma dell'articolo 19 ed il terzo comma dell'articolo 27; dichiara infatti di non condividere le modifiche introdotte a tali disposizioni dall'altro ramo del Parlamento. Si riserva, inoltre, di formulare ulteriori proposte emendative al termine della discussione generale.

Il senatore POLLINI ritiene necessario un approfondito esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e delle proposte formulate dal relatore.

Il sottosegretario SACCONI auspica una sollecita e definitiva approvazione del provvedimento e si riserva di fornire, al termine della discussione generale, i necessari chiarimenti sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in parte rese necessarie dall'approvazione della legge n. 218 del 1990.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11')

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

156^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

indi del Vice Presidente

SIRTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente GIUGNI rivolge, a nome della Commissione, un'espressione di benvenuto al senatore Chessa, che sostituisce il compianto senatore Donat-Cattin e al senatore Meraviglia, subentrato al posto del senatore Zanella, in sostituzione del sottosegretario di Stato, senatore Castiglione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2747)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 10 aprile 1991.

Il presidente GIUGNI ricorda che, nella precedente seduta, si era chiusa la discussione generale con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Poichè la Commissione bilancio, nonostante i termini siano scaduti, non ha ancora dato parere sugli emendamenti, il Presidente propone che la Commissione proceda all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti stessi, rinviando la loro votazione in attesa della riunione della sottocommissione pareri della Commissione bilancio, convocata per le ore 17,30.

La Commissione concorda.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire, al comma 4, la data del 31 dicembre 1990 con la data del 30 settembre 1991.

Il relatore EMO CAPODILISTA e il sottosegretario BISSI esprimono parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore VECCHI illustra quindi gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, volti a sostituire al comma 1 e al comma 3 la data del 30 giugno 1991 con la data del 30 settembre 1991, poichè si dichiara convinto che la Camera dei deputati non sarà in grado di approvare la riforma del mercato del lavoro entro il 30 giugno, nonostante gli impegni presi in questo senso dal nuovo Ministro del lavoro Franco Marini.

Il senatore EMO CAPODILISTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il sottosegretario BISSI si rimette alla volontà della Commissione sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Il senatore VECCHI illustra l'emendamento 4.1, volto a sopprimere, al comma 1, la data del 30 giugno 1991 e conseguentemente ad aumentare i finanziamenti previsti per il 1991 da 41 miliardi a 60 miliardi. L'emendamento 4.2 è invece volto alla soppressione del comma 4 dell'articolo e l'emendamento 4.3, di natura tecnica, è coerente con la soppressione del comma 4. L'emendamento 4.4 è volto a cancellare il comma 8 dell'articolo, mentre con l'emendamento 4.5, finalizzato all'inserimento di un comma dopo il comma 9, si stabilisce che la GEPI possa operare nelle regioni del Mezzogiorno la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori licenziati da imprese dichiarate in crisi, fallite o in amministrazione straordinaria, nonché di lavoratori che risultino licenziati da imprese del settore dell'abbigliamento nella provincia di Lucca e di lavoratori che risultino licenziati dalle imprese indicate al punto 6 della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988. Con l'emendamento 4.6 si stabilisce che ai lavoratori di cui sopra è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 2 della legge n. 1115 del 1968 fino alla data di entrata in vigore della riforma della GEPI e comunque non oltre il 30 settembre 1991. Si stabilisce inoltre che tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali o assistenziali. L'emendamento 4.7 stabilisce infine la copertura finanziaria necessaria all'attuazione dei due emendamenti testè illustrati.

Il relatore EMO CAPODILISTA esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e contrario sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

Il sottosegretario BISSI si rimette alla volontà della Commissione in merito all'emendamento 4.1 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore VECCHI illustra quindi l'emendamento 5.1, volto a sostituire, al comma 1, la data del 30 giugno 1991 con quella del 30 settembre 1991.

L'emendamento 5.2 intende sostituire, al comma 6, le parole «in sede governativa» con la parola «sindacali». L'emendamento 5.3 è volto invece a sostituire, al comma 6, la data del 31 dicembre 1990 con quella del 31 dicembre 1991 e a sopprimere il limite di 50 unità con un conseguente aumento degli stanziamenti da lire 3 miliardi a lire 18 miliardi.

Il presidente GIUGNI dichiara decaduti gli emendamenti 5.4 e 5.5 per l'assenza del presentatore.

Il relatore, senatore EMO CAPODILISTA, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 e parere favorevole sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario BISSI esprime parere contrario sull'emendamento 5.1, parere favorevole sull'emendamento 5.2 e si rimette alla volontà della Commissione in merito all'emendamento 5.3.

Il relatore EMO CAPODILISTA illustra l'emendamento 10.1 volto a inserire un comma aggiuntivo dopo il comma 4, nel quale si stabilisce che, per assicurare la piena funzionalità degli uffici centrali e periferici, le dotazioni organiche del Ministero del lavoro sono rideterminate mediante l'unificazione delle tabelle organiche A e B.

Il senatore VECCHI fa notare in merito all'emendamento 10.1 che la materia non può essere affrontata all'interno di un decreto-legge in quanto si tratta di una modifica delle piante organiche del Ministero. Ricorda inoltre che una norma simile era stata rigettata, per motivi di costituzionalità, dall'Assemblea durante l'esame sui presupposti del precedente decreto sull'occupazione, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

Il senatore PERRICONE fa inoltre presente, a tal proposito, che questa modifica della pianta organica comporta, in proiezione, anche un notevole aggravio di spesa.

Il sottosegretario BISSI esprime parere favorevole sull'emendamento 10.1.

Il senatore SARTORI, sottolineando che la Commissione si trova ad esaminare per la tredicesima volta lo stesso provvedimento, invita i colleghi a valutare attentamente quali siano le modifiche realmente attuabili per evitare il pericolo di una ulteriore reiterazione. Ritiene pertanto che sarebbe opportuno un adeguamento della Commissione al parere espresso dal Governo sugli emendamenti.

Il senatore ANGELONI sottolinea il proprio imbarazzo nel trovarsi di fronte a posizioni divergenti da parte del relatore e del rappresentan-

te del Governo, soprattutto in relazione agli emendamenti che spostano le date di vigenza di alcuni benefici contenuti nel testo. Anch'egli si dichiara infatti convinto delle motivazioni addotte dal senatore Vecchi nell'illustrazione degli emendamenti in questione e sottolinea che, se avesse immaginato una disponibilità del Governo in questa direzione, anche il suo Gruppo avrebbe presentato emendamenti dello stesso tenore.

Il sottosegretario BISSI sottolinea che il Governo si rimette alla Commissione su questi emendamenti purchè si tratti delle sole modifiche che si intende apportare al decreto oltre a quella contenuta nell'emendamento 10.1.

Il senatore ANTONIAZZI, nel rispondere all'invito del senatore Sartori, fa presente che l'unica possibilità concessa all'opposizione per esternare il proprio pensiero è quella di presentare emendamenti in Parlamento. Deplora inoltre il fatto che, nonostante la scadenza dei termini, la Commissione bilancio non abbia ancora dato il dovuto parere sugli emendamenti.

In attesa che pervenga il parere della 5ª Commissione, il Presidente GIUGNI sospende la seduta sino alle ore 18,30.

La seduta sospesa alle ore 16,50 viene ripresa alle ore 18,30.

Il presidente SARTORI avverte che è giunto l'atteso parere della 5ª Commissione sugli emendamenti e che pertanto la Commissione procederà alla votazione degli stessi.

Il relatore EMO CAPODILISTA fa presente che, non essendovi parere contrario della 5ª Commissione sugli emendamenti relativi allo spostamento di date dal 30 giugno al 30 settembre 1991 per la proroga della Cassa integrazione, il suo parere contrario in precedenza espresso viene meno.

Il senatore ANGELONI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti che spostano al 30 settembre la data di vigenza delle norme relative alla Cassa integrazione.

Il presidente SARTORI avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento all'articolo 1. Il senatore VECCHI lo ritira.

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del decreto-legge.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Il Presidente pone quindi ai voti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

Posto ai voti, non è accolto l'emendamento 4.1.

Il senatore VECCHI chiede che l'emendamento 4.5 sia posto subito ai voti in quanto al suo accoglimento sono subordinati gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7.

Il Presidente acconsente a porre ai voti l'emendamento 4.5, che risulta respinto.

Il senatore VECCHI ritira quindi gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7.

Posti separatamente ai voti dal Presidente, risultano poi accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre risulta respinto l'emendamento 5.3.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il relatore EMO CAPODILISTA, a seguito del parere contrario della 5^a Commissione, ritira l'emendamento 10.1.

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge di conversione.

Il senatore VECCHI, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che il Gruppo comunista-PDS voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto, pur riconoscendo ai lavoratori della GEPI il diritto a percepire la Cassa integrazione. La sua parte politica ritiene infatti che la materia debba essere regolata da provvedimenti organici. Sollecita pertanto il Governo a favorire la rapida approvazione della riforma del mercato del lavoro e della GEPI.

Il senatore TOTH annuncia il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana in quanto ritiene opportuno approvare un provvedimento che tante polemiche ha sollevato per le numerose reiterazioni. Pur sottolineando che altre modifiche sarebbero state necessarie per rendere migliore la disciplina del provvedimento, il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene più opportuno un gesto responsabile che allontani il pericolo della reiterazione.

Il senatore PERRICONE esprime il voto favorevole del Gruppo repubblicano sottolineando, tuttavia, la necessità di procedere all'approvazione di provvedimenti organici che disciplinino la materia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Emo Capodilista a riferire in senso favorevole alla conversione del decreto in esame con le modifiche testè approvate.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SARTORI avverte che, essendo esaurito l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, la seduta di domani, mercoledì 24 aprile 1991, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CARTA propone, per un'esigenza di natura istruttoria, di non avvalersi della forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, per la testimonianza dell'ammiraglio Martini. Propone altresì che, per la suddetta testimonianza, venga redatto il resoconto stenografico, senza però che sia dato alle stampe. Il presidente CARTA chiarisce che la sua proposta non è stata suggerita dall'ammiraglio Martini, ma è dettata da evidenti motivi di opportunità, per un proficuo svolgimento delle indagini della Commissione.

Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i senatori ACQUARONE, RIVA, FERRAGUTI, COVI, GEROSA e FERRARA, la proposta del presidente Carta viene accettata.

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Il presidente CARTA propone di sostituire - all'articolo 11 del Regolamento interno della Commissione, nella frase finale del primo comma - la parola «comunque» con l'espressione «di norma».

Il presidente CARTA motiva la proposta, sottolineando che non appare necessario resocontare stenograficamente le sedute della Commissione in cui vengano dibattute solo questioni tecnico-organizzative.

Posta ai voti, la proposta viene approvata all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA invita a considerare l'esigenza di nominare come consulenti alcuni magistrati, che potrebbero essere di grande aiuto nella analisi della documentazione e nella preparazione degli interrogatori. Potrebbe essere utile anche la consulenza di un esperto di questioni bancarie.

Dopo una breve discussione - nella quale intervengono i senatori ACQUARONE, RIVA, COVI, FORTE, BAUSI e BERLANDA - si conviene di arrivare prossimamente ad una decisione.

ACQUISIZIONE DELLA TESTIMONIANZA DELL'AMMIRAGLIO FULVIO MARTINI, GIÀ DIRETTORE DEL SISMI

Viene introdotto l'ammiraglio Fulvio Martini, il quale recita la formula del giuramento del testimone.

Il presidente CARTA ringrazia per la sua presenza l'ammiraglio Martini, il quale espone le informazioni in possesso del SISMI sulla vicenda BNL - Atlanta e risponde a numerose domande del presidente CARTA e dei senatori FORTE, ACQUARONE, MARGHERI, GEROSA, RIVA, FERRARA, GAROFALO, BAUSI, FERRAGUTI, BERLANDA, CORTESE, MANTICA e STRIK LIEVERS.

Viene quindi congedato l'ammiraglio Martini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARTA avverte che, secondo quanto comunicato dai competenti organi della BNL, non è ancora pronto il testo finale del rapporto interno della Banca sulla vicenda BNL - Atlanta.

Il senatore FERRARA rappresenta l'opportunità di ascoltare in Commissione l'autorità politica che a suo tempo ha dato al SISMI l'incarico di compilare un rapporto sulla vicenda BNL - Atlanta.

Il presidente CARTA prospetta quindi la necessità di decidere prossimamente in quale data - se alla fine di maggio o all'inizio di giugno - una delegazione della Commissione dovrà recarsi a New York per testimonianze ed audizioni.

Il senatore GEROSA rimarca l'utilità di una missione anche a Londra.

La seduta termina alle ore 19,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

46° Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE GIOVANNI MALAGODI

Il Presidente ZECCHINO pronunzia parole di profondo e sentito cordoglio per la scomparsa del senatore Malagodi Presidente della Giunta per gli Affari delle Comunità europee. Egli evoca la figura autorevole ed il tratto di grande umanità con la quale seppe esercitare le funzioni di Presidente, dedicandosi nell'ultima parte della sua lunga e vitale attività politica agli ideali dell'Europa. In nome di questo ideale egli operò nell'ambito delle funzioni istituzionali di Presidente della Giunta, dedicandosi altresì con rinnovato fervore all'attività di insegnamento universitario, lasciando, infine, una testimonianza concreta della sua fede europeistica nel libro che ha di poco preceduto la sua scomparsa le «Lettere Senesi ad un cittadino d'Europa». È nel ricordo dell'uomo e nel rimpianto del Presidente che indirizza ai familiari, a nome suo personale e dei membri della Giunta, i sensi della più commossa partecipazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Zecchino richiama l'attenzione dei membri della Giunta sul fatto che i tempi ravvicinati con i quali si è proceduto alla convocazione della medesima con le specifiche questioni all'ordine del giorno, sono legati all'esigenza di predisporre in tempo utile un contributo in ordine agli aspetti istituzionali della politica estera e di sicurezza nella prospettiva dell'Unione politica, da utilizzare come documento di lavoro nell'ambito della riunione degli Organismi specializzati che si terrà all'inizio del prossimo mese di maggio a Lussemburgo.

Per quanto attiene all'ordinario carico di lavoro della Giunta, il Presidente ritiene opportuno demandare ogni decisione alla nuova Presidenza e preannunzia che convocherà al più presto un Ufficio di Presidenza allargato per decidere la data nella quale si potrà procedere alla elezione del Presidente e del senatore Segretario.

AFFARI ASSEGNATI

Esame degli aspetti istituzionali della politica estera e di sicurezza nella prospettiva dell'Unione europea (Discussione)

Prende la parola il senatore TAGLIAMONTE, relatore designato.

L'oratore sottolinea che l'odierna convocazione è legata all'esigenza di predisporre un contributo propositivo della Giunta in vista dello svolgimento della quarta riunione degli Organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari, la quale si svolgerà a Lussemburgo nei giorni del 6 e 7 maggio prossimi. Nella prospettiva di tale riunione, il 22 marzo scorso si è tenuta sempre a Lussemburgo una riunione ristretta, nell'ambito della quale si è convenuto - tra l'altro - che ogni Organo specializzato dei Parlamenti dei Paesi membri della Comunità avrebbe fatto pervenire al Parlamento di Lussemburgo un proprio contributo in ordine agli aspetti istituzionali della politica estera e di sicurezza comune nella prospettiva dei lavori in corso della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.

Il senatore Tagliamonte dà, quindi, conto di una proposta di risoluzione nella quale, dopo aver esposto i precedenti politici ed istituzionali, soprattutto per quanto attiene all'attività del Parlamento europeo - nonché di istituzioni internazionali, quali l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) e l'Alleanza dell'Atlantico del Nord - si prefigura che tra i principi fondamentali della futura Unione politica rientri l'elaborazione e l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune suscettibile di rafforzare il ruolo e l'identità dell'Unione sulla scena internazionale, nonché di assicurare unità, efficacia e coerenza alla sua azione internazionale.

Dopo aver esposto gli obiettivi che possono essere ricondotti - secondo quanto previsto dalla bozza di documento - nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, quali - in particolare - il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza internazionale, la promozione di relazioni amichevoli e della cooperazione con tutti gli Stati, nonché la crescita dell'economia mondiale e della stabilità monetaria internazionale, lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto, nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché lo sviluppo economico e sociale di tutti i Paesi, il senatore Tagliamonte sottolinea che per quanto attiene alla loro individuazione questa dovrebbe essere effettuata in maniera dinamica e progressiva ed essere coerentemente difesa anche nel contesto delle organizzazioni internazionali quali la CSCE, e le Nazioni Unite. Il relatore prosegue, soffermandosi, quindi, sugli aspetti attinenti il quadro istituzionale che le auspiccate riforme ai Trattati, da attuare

nell'ambito della Conferenza intergovernativa dell'Unione politica, dovranno dettare in materia di politica estera e di sicurezza.

Su questo versante il relatore TAGLIAMONTE mette - fra l'altro - un accento particolare sulla natura delle competenze che dovranno essere esercitate dal Consiglio Europeo - sulla base del consenso, senza che l'astensione di uno o più Stati membri impedisca la formazione del medesimo - e dal Consiglio Affari Generali. Si sofferma, quindi, sul ruolo di massimo coinvolgimento che dovrà essere attribuito al Parlamento europeo e su quello da affidare alla Commissione, la quale dovrà essere pienamente associata all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche comuni.

Per quanto attiene alla politica di sicurezza il relatore sottolinea, poi, l'esigenza di sviluppare, in modo progressivo e senza preliminare esclusione di temi o settori, una politica comune nella prospettiva di giungere ad una azione, caratterizzata dall'adozione di un impegno di mutua assistenza anche in materia di difesa. Rilevando, quindi, che la politica comune in materia di sicurezza non deve ostare agli impegni assunti da taluni Stati membri nell'ambito dell'Alleanza atlantica e dell'UEO e deve tener conto della situazione particolare di taluni Stati membri, il relatore evidenzia tra i campi di applicazione della stessa la cooperazione industriale e tecnologica nel settore degli armamenti e della loro esportazione, la non proliferazione, i negoziati sul controllo e la riduzione degli armamenti nell'ambito della CSCE nonché la partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace su mandato delle Nazioni Unite.

Al fine di realizzare una politica comune di difesa - prosegue il relatore - dovrà essere assicurata un'armonizzazione ed un coordinamento tra l'Unione politica e l'UEO, nella prospettiva dell'ampliamento di questa a tutti gli Stati membri della Comunità e della sua fusione con l'Unione politica, che dovrà avvenire entro il 1998, mantenendo, peraltro, l'obbligo di aiuto e assistenza reciproca in caso di aggressione previsto dal Trattato dell'UEO, fino a quando un identico impegno non sarà stato assunto fra gli Stati membri dell'Unione politica.

Il relatore Tagliamonte conclude dichiarando la propria piena disponibilità ad accogliere i suggerimenti e le proposte che gli verranno avanzate nel corso del dibattito.

Prende la parola il senatore VECCHI il quale, preso atto dello spessore propositivo del documento in esame, ritiene opportuna una riflessione al riguardo che, per essere adeguata, avrebbe necessitato di essere effettuata con un largo anticipo.

Il senatore Vecchi esprime, comunque, l'avviso che l'esigenza di una visione politica dell'attività di relazioni esterne e di sicurezza risulti ormai indilazionabile anche avuto riguardo alla recente crisi del Golfo ed, attualmente, al problema della minoranza curda in Iraq.

L'oratore conclude avanzando talune proposte di modifica per quanto attiene agli obiettivi della politica estera comune sembrandogli opportuno prevedere che fra questi debba rientrare anche la cooperazione in tutti i suoi aspetti.

Anche il senatore ROSATI, nell'esprimere apprezzamento per la proposta illustrata dal senatore Tagliamonte, esprime l'esigenza di procedere ad una accurata ricostruzione di tutte le complesse tematiche in essa affrontate avanzando alcune proposte di modifica, in particolare per quanto riguarda la ridefinizione dei rapporti fra UEO e Unione politica.

Prende la parola il senatore ARFÈ il quale propone di inserire nella proposta in discussione un deciso richiamo di natura politica alla necessità ed all'urgenza di una politica estera e di difesa nell'ambito dell'Unione europea. L'oratore sottolinea - in particolare - che lo sconvolgimento della tradizionale contrapposizione fra blocchi che ha determinato la crisi profonda nel mondo comunista ha messo allo scoperto minacce di involuzione, dense di gravi implicazioni.

Nel concludere, rilevando che la politica estera della futura Unione esige un mutamento profondo delle concezioni tradizionali, l'oratore preannunzia che, per quanto riguarda gli aspetti istituzionali della medesima, sarà necessario prevedere nel documento l'inserimento di proposte atte a renderla il più possibile incisiva in senso democratico.

Dopo che il relatore TAGLIAMONTE ha espresso ampia disponibilità ad accogliere gli orientamenti emersi dal dibattito si conviene, su proposta del Presidente ZECCHINO, di conferire al relatore l'incarico di redigere un riepilogo degli orientamenti formati nel corso della discussione sugli aspetti istituzionali della politica estera e di sicurezza comune, da presentare alla prossima Conferenza degli Organi specializzati.

La seduta termina alle ore 16,15.

SOTTOCOMMISSIONE

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 23 APRILE 1991

227^a Seduta

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI chiede l'acquisizione della delibera del CIPI relativa all'intervento finanziario destinato all'insediamento dello stabilimento FIAT nella zona di Avellino. Rappresenta inoltre la necessità di definire, in un prossimo Ufficio di Presidenza della Commissione, una ricognizione delle prospettive di possibili interventi di spesa per grandi programmi da parte dei vari ministeri, al fine di disporre un quadro complessivo dei futuri impegni di spesa.

Il presidente ANDREATTA fornisce assicurazioni in merito.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2747)

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce il senatore DELL'OSSO, facendo presente che degli emendamenti trasmessi suscitano perplessità, relativamente alla rispet-

tiva copertura, quelli numeri 1.1, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 5.3, 5.4 e 5.5, sui quali propone di esprimere un parere contrario per mancanza di copertura. Quanto all'emendamento 10.1, si rimette alla Commissione, osservando che esso può comportare maggiore spesa nel futuro, a seguito delle immissioni in ruolo di personale nei posti vacanti, che verrebbero aumentati a causa dell'emendamento.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il Tesoro si è dichiarato contrario a tutti gli emendamenti, anche a quelli sui quali il relatore non si è pronunciato, sulla base della considerazione che l'allungamento dei termini in esso proposto provocherebbe la necessità di un coordinamento con il provvedimento di riordino del mercato del lavoro, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Ad avviso del senatore SPOSETTI, l'emendamento 5.3 risulta provvisto di quantificazione e di relativa copertura.

Il presidente ANDREATTA fa presente che, in base a notizie avute per le vie brevi dal Tesoro, la copertura recata nell'articolo 5, comma 7, non risulta essere sufficiente anche per le ulteriori spese derivanti dall'emendamento.

Con la contrarietà del senatore SPOSETTI, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura, su tale emendamento e sugli altri indicati dal relatore.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa alla imposizione fiscale sugli immobili (88)

Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Parere alla 6ª Commissione su nuovo testo. Seguito e conclusione dell'esame sull'articolo 9 e rinvio sulla restante parte)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio 1991.

Il presidente ANDREATTA, nel riassumere i termini del dibattito, fa presente di avere elaborato una bozza di parere sul testo della Commissione di merito, in base al quale la Commissione programmazione economica, bilancio, fa presente, sull'articolo 1, che sulla base dell'attuale formulazione, che prevede l'inclusione delle aree fabbricabili nel campo di applicazione dell'imposta (ICI), le modifiche degli strumenti urbanistici possono provocare forti cambiamenti, sia in aumento che in diminuzione, nel valore delle aree, valore che risulta comunque di complessa individuazione.

Sarebbe pertanto preferibile mantenere in vita l'INVIM, limitatamente alle aree fabbricabili, con una eventuale razionalizzazione delle vigenti modalità di applicazione dell'imposta.

Per quanto riguarda l'articolo 2, l'attuale formulazione prevede l'istituzione di una addizionale sull'imposta sui servizi comunali, in favore delle province, alle quali sarebbe affidata la determinazione dell'aliquota dell'addizionale.

Poichè la norma ha lo scopo di consentire l'esercizio di una maggiore autonomia impositiva alle province, l'attuale configurazione del tributo non sembra una soluzione ottimale: infatti, le modifiche delle aliquote dell'imposta base decise dai comuni si rifletterebbero automaticamente sul gettito spettante alle province, che godrebbero così di aumenti di gettito derivanti da comportamenti dei comuni. Ciò può essere evitato configurando il tributo come sovraimposta, e consentendo quindi alle province di fissare direttamente l'aliquota da applicare alla base imponibile.

Circa l'articolo 4, per quanto riguarda l'istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche è opportuno prevedere tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo anche i proprietari di immobili non destinati ad uso di abitazione. Sembra inoltre opportuno rendere meno rigido il termine per le procedure di acquisizione del gettito (nel testo attuale il gettito deve essere acquisito «antecedentemente all'inizio dell'opera»).

Nell'articolo 8 del testo unificato si prevede (lettera l) di integrare, a decorrere dal 1994, il fondo perequativo con il versamento da parte dei comuni di quote del gettito dell'ICI. È necessario per quest'ultimo aspetto sottolineare che le finalità di perequazione sono perseguite già, efficacemente, dal meccanismo generale di finanziamento che rende il volume di risorse disponibile per ogni comune dipendente dal gettito dell'ICI derivante dalla aliquota minima obbligatoria; nello stesso senso va la progressiva riduzione del fondo ordinario rispetto al fondo perequativo. In questo contesto, prevedere un contributo aggiuntivo a carico dei comuni avrebbe l'effetto di disincentivare l'attivazione dell'ICI a livelli superiori a quelli obbligatori. Si tratta dunque di un meccanismo incongruo rispetto alle finalità del provvedimento, finalità che sarebbero perseguite più efficacemente accogliendo le soluzioni prospettate nell'emendamento 8.1, integrate con i suggerimenti e le condizioni previste nel presente parere.

Sia nell'emendamento 8.1 che nell'articolo 8 si prevedono poi meccanismi di garanzia tesi ad assicurare ai comuni un determinato incremento delle risorse finanziarie, tenendo conto del gettito dell'ICI sulla base dell'aliquota minima obbligatoria. Si tratta in sostanza di meccanismi che pongono a carico del bilancio dello Stato eventuali *deficit* di risorse derivanti da un gettito ICI inferiore a quello preventivato; di conseguenza, l'incertezza nella quantificazione del gettito della nuova imposta si riflette nella definizione dell'onere per il bilancio dello Stato. Il conguaglio comporta dunque oneri incerti e non quantificabili e la valutazione in 75 miliardi nel 1992 e 195 miliardi nel 1993 indicata nella relazione tecnica è dalla stessa relazione tecnica considerata priva di ogni base di giustificazione. Vi sono fondate ragioni per prevedere che, dato che il gettito dell'ICI sarà presumibilmente

inferiore rispetto a quanto scontato nel provvedimento, i trasferimenti a garanzia di carattere corrente saranno maggiori delle predette cifre.

La Commissione invita quella di merito a volere effettuare una valutazione precisa degli elementi di calcolo dei parametri che dovrebbero fornire il gettito dell'ICI così come previsto dalla relazione tecnica: sulla base delle valutazioni in possesso della Commissione bilancio, infatti, il calcolo è stato effettuato in riferimento a dati disponibili connessi a comuni di grandi dimensioni o di importanza turistica, in carenza di dati di altro tipo. Se le ulteriori e più complete rilevazioni effettuate ad opera della Commissione di merito dovessero portare ad una valutazione di più basso imponibile e quindi di minor gettito, la Commissione bilancio suggerisce a quella di merito di pensare all'introduzione di un meccanismo che dia la possibilità ai comuni di variare l'aliquota dell'ICI per garantire il gettito previsto.

Essa comunque non può esprimere un parere favorevole sull'attuale formulazione dei due testi - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento -, a meno che, all'emendamento 8.1, si provveda a limitare le garanzie ai Comuni sotto i 5.000 abitanti per i quali gli strumenti appaiono congrui. Sembra poi da valutare attentamente - per i profili di copertura - la proposta di applicare il 2.75 per mille al valore del patrimonio nel Comune per valutare l'ICI ai fini del calcolo dei fondi trasferiti ai Comuni. Tale formula comporterebbe un gettito di 750 miliardi in meno sui 9.000 preventivati.

Sempre per quanto riguarda l'articolo 8, nell'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8, si prevede la concessione ad ogni comune di un contributo statale sostitutivo della perdita di gettito conseguente all'abolizione dell'INVIM.

Tenuto conto della forte variabilità tra un anno e l'altro del gettito dell'INVIM, soprattutto per i comuni minori, si suggerisce sempre per l'emendamento 8.1 di ripartire il contributo sostitutivo sulla base dell'INVIM percepita dai singoli comuni negli ultimi 5 anni (previa rivalutazione delle somme relative ai vari anni per tenere conto dell'inflazione).

Il testo dell'emendamento 8.1 dovrebbe pertanto così risultare per quanto concerne i punti 2) e 3):

«2) ad essi devono essere aggiunti: a) i contributi già assegnati anche nel 1991 ed aventi carattere continuativo o ricorrente, quali i fondi previsti alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 ed all'articolo 2-bis dello stesso decreto-legge così come successivamente definito per ciascun ente dal Ministero dell'Interno, e gli altri trasferimenti correnti a titolo continuativo o ricorrente iscritti ai capitoli di spesa del Ministero dell'Interno; b) un contributo sostitutivo della perdita di gettito conseguente all'abolizione dell'INVIM; tale contributo sarà determinato in una misura pari al gettito medio per INVIM accertato nel quinquennio 1986-1990 avendo rivalutato ciascun anno per il deflatore del PIL ed assumendo per il 1992 un deflatore pari al 4,5 per cento.

3) dagli importi di cui ai precedenti punti 1 e 2, deve esser fatta detrazione dei proventi che deriveranno dalla nuova ICI in base all'aliquota minima obbligatoria del 3 per mille.

La detrazione verrà determinata moltiplicando il valore catastale complessivo dei beni immobili esistenti nel territorio di ogni Comune per il coefficiente 0,003 e dai valori così ottenuti dovrà essere detratto il valore stimato delle facilitazioni previste nell'articolo 2. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti verrà corrisposto un conguaglio per garantire l'eventuale minore realizzo dalla nuova ICI calcolata con l'aliquota minima obbligatoria del 3 per mille rispetto alla detrazione operata in via provvisoria; tale compenso sarà versato solo se il Comune avrà esercitato ogni azione possibile e necessaria perchè il nuovo tributo abbia avuto la dovuta applicazione».

Per quanto attiene la definizione dei contributi statali a decorrere dal 1994, si osserva che la finalizzazione del fondo ordinario al finanziamento dei servizi indispensabili, pur apprezzabile in linea di principio, si scontra con la difficoltà di definire i livelli di attivazione dei servizi ed i relativi costi in relazione alle diverse caratteristiche territoriali, demografiche e socio-economiche degli enti: in alcuni casi, il gettito dell'ICI già fornisce tutte le risorse necessarie per la gestione dei comuni, in particolare per quelli a vocazione turistica. Le norme già contenute nella legge n. 142 dovrebbero essere richiamate come indicazioni di massima valide per l'insieme dei trasferimenti statali e da esse non dovrebbero in ogni caso sorgere diritti nei confronti dello Stato in testa a singole amministrazioni locali.

Infine, si richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere l'istituzione di nuove forme di autonomia impositiva: tasse di concessione del suolo pubblico per il parcheggio degli autoveicoli; tasse di accesso ai centri storici. Si tratta in sostanza sia di dare ai comuni nuovi strumenti di regolazione del traffico e delle situazioni di congestione, sia di ampliare lo spazio dell'autonomia impositiva che, per altro verso, viene inevitabilmente compressa dalle esigenze di perequazione. Infatti, l'istituzione dell'ICI, anche accogliendo i suggerimenti esposti in precedenza, conferisce ai comuni un potere effettivo di imposizione solo per gli incrementi dell'aliquota oltre la soglia minima obbligatoria del 3 per mille.

Quanto poi all'articolo di copertura e comunque al complesso degli articoli 8 e 9, è necessario - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - risolvere la questione della mancata utilizzabilità dell'accantonamento di fondo globale positivo per il 1993, collegato notoriamente ad un accantonamento di segno negativo per 17.650 miliardi.

Al riguardo, se la Commissione di merito intende fin da ora prevedere nel provvedimento anche meccanismi di fissazione certa dell'ammontare dei trasferimenti per il 1993, occorre che entri in vigore previamente, così come previsto dalla legge n. 362 del 1988, il provvedimento legislativo di attivazione del fondo globale negativo per l'importo considerato, realizzando tra l'altro coperture con mezzi definitivamente acquisiti al bilancio, che quindi possano essere compresi negli equilibri di bilancio degli anni successivi, in maniera da rendere limitabile per tali anni la copertura alla sola variazione differenziale annuale.

Se ciò non è possibile, la Commissione di merito è tenuta - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - a rendere meramente

programmatico il provvedimento in relazione al 1993, senza che nascano degli obblighi di trasferimento da parte dello Stato e quindi diritti da parte del sistema delle autonomie.

Analoga questione si pone, sia pure in termini quantitativamente meno rilevanti, per il 1992, per il quale, se la Commissione di merito vuole prevedere un trasferimento certo, occorre - sempre nel rispetto dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - reperire con apposita norma, anche contestuale al provvedimento stesso, il cui gettito sia pari a 50 miliardi, che costituiscono la quota del vincolo di fondo globale negativo sull'accantonamento positivo di 18.871.850 milioni per tale anno.

Infine, la Commissione suggerisce a quella di merito che sia previsto, a partire dal 1994, il riferimento, per la modulazione dei trasferimenti, alla lettera d), comma 3, articolo 11, legge n. 468, così come modificata.

In ultimo, tenuto conto dell'ampia portata del provvedimento, la Commissione bilancio ha chiesto alla direzione generale del Catasto informazioni sui valori immobiliari di alcuni Comuni italiani risultanti dalla revisione degli estimi. Dei valori globali come risulta dalle tabelle si è proceduto a valutare il valore immobiliare pro-capite di ciascun comune. Tale esercizio induce a ritenere che i criteri seguiti dai diversi Uffici provinciali nella valutazione degli immobili non sono stati omogenei. Contro i 38 milioni di Genova, i 62 di Torino e i 70 di Firenze, si hanno i 115 di Bologna; mentre le informazioni di fonte privata danno valori al metro-quadro per le diverse fasce e tipologie edilizie sostanzialmente allineati nelle quattro città.

Si invita la Commissione di merito ad esercitare i suoi poteri di controllo sul coordinamento da parte degli organi centrali del Ministero, che dovrà essere esercitato prima di rendere operativi i nuovi estimi.

Per responsabilizzare le strutture tecniche del Catasto occorre obbligare le Finanze a pubblicare, oltre gli estimi, anche i valori immobiliari per ciascuna unità abitativa e pertanto si suggerisce la revisione del comma 2 dell'articolo 1.

Si apre il dibattito.

Il senatore FAVILLA fa presente che, se si prevede la possibilità da parte dei Comuni di variare l'aliquota dell'ICI, allora va modificato probabilmente l'intero provvedimento.

Il sottosegretario RUBBI fa osservare che il Governo prende atto del testo del parere per la parte che si riferisce al fondo globale negativo, pur facendo presente che la questione sembra risolvibile per quanto concerne il 1992, trattandosi di un importo modesto da reperire per sbloccare i finanziamenti alle autonomie locali. In tale ipotesi, comunque, i trasferimenti per il 1993 fungerebbero solo da annuncio di carattere politico-programmatico, fermo rimanendo che comunque la prossima legge finanziaria potrà modificare la struttura del fondo globale.

Il Governo è comunque dell'avviso che la riforma vada approvata in tempi brevi perchè venga garantito un notevole sforzo finanziario a vantaggio del sistema delle autonomie, dovendosi evitare ogni rischio al riguardo. Possono indubbiamente esservi dubbi sul gettito dell'ICI, ma è necessario garantire una pronuncia che permetta comunque alla Commissione di merito di avviare concretamente la riforma di un settore di tale importanza.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che i dubbi sul gettito dell'ICI nascono proprio dalla relazione tecnica del Governo e quindi non è possibile non esprimere un parere che formuli in sostanza modalità alternative di reperimento delle risorse.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che il parere, benchè molto articolato, può essere riassunto intorno ad un significato di fondo di carattere negativo, in riferimento all'articolo 9 di copertura finanziaria. Rimane comunque che la discussione sugli altri articoli non può ritenersi conclusa e il prosieguo dell'esame potrebbe avvenire nella sede più propria della Commissione plenaria.

È giusto pertanto passare da un sistema di contrattazione anno per anno ad un assetto di certezza nei rapporti finanziari tra lo Stato e la periferia, ma questo non significa che si possano superare i problemi di copertura per il 1993, problemi che al momento non sembrano risolvibili, a meno che l'Assemblea non superi il voto contrario della Commissione bilancio. Tutto ciò comunque finisce con il ricreare quella incertezza nell'assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie locali quale invece si intende eliminare con il provvedimento.

Per la parte relativa agli articoli da 1 a 7, ci si chiede se si possa parlare di reale autonomia o della creazione di regole certe ovvero della eliminazione dei vincoli attualmente esistenti sul sistema delle autonomie: proprio tali dubbi fanno comprendere fino a che punto la discussione non sia affatto matura per esprimere un parere anche su questa parte del provvedimento.

Esprime poi dubbi sul fatto che l'INVIM possa essere mantenuta solo per le aree fabbricabili, nonchè sul fatto che i terreni agricoli non rientrino nell'imponibile ai fini delle nuove imposte. Anzi, indirettamente, si finisce con l'incentivare l'edificazione delle aree, che non è un obiettivo da perseguire.

In conclusione, consiglia di approfondire la discussione per gli aspetti diversi dalla copertura.

Il senatore FAVILLA fa osservare che dalla discussione sta emergendo un orientamento tale da non garantire certezza nei trasferimenti, almeno per quanto concerne il 1993. Poichè poi si stanno pensando sistemi alternativi per risolvere le questioni emerse e soprattutto occorre pevenire a nuovi e più aggiornati dati catastali, fa osservare che nella stessa Commissione di merito la discussione non può ritenersi conclusa.

Su proposta del presidente ANDREATTA, la Sottocommissione quindi lo incarica di esprimere un parere nei termini da lui proposti limitatamente all'articolo di copertura, nell'intesa che sulle restanti parti del testo elaborato dalla Commissione di merito occorre approfondirne l'esame con la riserva di esprimere in futuro un parere *ad hoc*.

La seduta termina alle ore 19,20.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 24 aprile 1991, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione, per il 1992, di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche (2267-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Raccolta ed elaborazione di dati concernenti operazioni per contanti (*risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 28 febbraio 1991, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2662) (2662-bis)*).
- Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- COVELLO ed altri. - Modifica della legge 8 aprile 1983, n. 113, concernente l'autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora ed il torrente Fiuzzi di Praia a Mare (2024).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Liquidazione di indennizzi e contributi per beni abbandonati o danneggiati nei territori già italiani attualmente sotto la sovranità jugoslava (287).
- CALVI ed altri. - Indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (1122).

- AGNELLI Arduino. - Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1130).
- AGNELLI Arduino ed altri. - Modifica della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1786).
- Modifica del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1932).
- DE CINQUE ed altri. - Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (1995).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAVAZZUTI ed altri. - Riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva 88/627/CEE (2303).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).
 - Deputati SERRENTINO ed altri. - Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA. - Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 24 aprile 1991, ore 10 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MEZZAPESA ed altri. - Disciplina del mercato dell'arte moderna (1362).
-